



---

## Radiazione per l'avvocato condannato in sede penale per detenzione di droga ai fini di spaccio

In considerazione della tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare, alla violazione dei precetti deontologici generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cdf), che appunto non sono assistiti da sanzioni disciplinari tassativamente stabilite, può legittimamente conseguire anche l'irrogazione della sospensione disciplinare, peraltro aggravabile nei casi più gravi fino alla radiazione ex art. 22, co. 2, lett. d, cdf *(Nel caso di specie, l'incolpato era stato condannato in sede penale per a 3 anni e 7 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per violazione delle norme in tema di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di oltre 1000 dosi di cocaina e marijuana. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della radiazione comminata dal Consiglio distrettuale).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Arena\), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021](#)

---

## L'illecito deontologico non è affievolito sol perché commesso in altro circondario

Il disvalore disciplinare dell'illecito non è affievolito dal fatto che esso sia commesso in una località geografica diversa da quella nella quale l'incolpato risulti iscritto all'Albo, perché il perimetro di esercizio della professione non è limitato territorialmente, giacché il rispetto dei canoni deontologici costituisce un valore intrinseco e non negoziabile della categoria forense, per la intangibilità dei valori etici e reputazionali (consacrati nelle regole deontologiche) che connotano necessariamente l'agire dell'Avvocato, anche al di fuori del suo ministero e in tutti i rapporti con i terzi.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Arena\), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021](#)

---

## La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Arena\), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021](#)

---

## L'illecito disciplinare “atipico”

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti

illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l'illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l'avvocato "deve essere di condotta irreprensibile" (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Arena\), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare: l'accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Arena\), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021](#)

---

## Il trasferimento dell'incolpato nel corso del procedimento disciplinare non incide sulla competenza del CDD

L'eventuale (e comunque non consentito(\*)) trasferimento del segnalato o incolpato presso altro Distretto non incide sul procedimento disciplinare in corso, che rimane radicato ove originariamente instaurato, in base al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, secondo cui

eventuali modificazioni dello stato esistente al momento dell'avvio del procedimento non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Sorbi\), sentenza n. 167 del 30 luglio 2021](#)

NOTA:

Sull'estensione del divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933) anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.

---

## Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro riservato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Sorbi\), sentenza n. 167 del 30 luglio 2021](#)

---